

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MASSIMO LANCELLOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1958

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto

ONOREVOLI SENATORI. — A conclusione del dibattito sull'ultimo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, il relatore senatore Monni, in risposta a quanti avevano sollecitato un provvedimento di clemenza, affermò che iniziare i lavori della III Legislatura con un atto di bontà costituiva indubbiamente un buon segno, « giacchè se cosa grande è la giustizia, cosa ancora più grande è la bontà ».

Un provvedimento di clemenza diretto a ricordare e solennizzare, nella fausta ricorrenza del 4 novembre, il quarantennale della vittoria, ed il primo decennio di attività del Parlamento repubblicano, è vivamente reclamato dalla coscienza nazionale della quale il Parlamento è sicuro interprete.

La portata del provvedimento di clemenza va però contenuto in giusti limiti dovendosi evitare, come avvertì l'onorevole Monni, che il potere della pena, per il periodico ricorrere di amnistie ed indulti, vada affievolendosi nel tempo.

Naturalmente una siffatta limitata considerazione della materia impedisce di esaminare, secondo i voti espressi e sulla base degli

studi fin qui condotti, il problema dell'ergastolo.

Sembra però doveroso affermare che il problema della pena dell'ergastolo è ormai maturo per una compiuta valutazione nel quadro dei principi costituzionali ed in conformità degli indirizzi posti dal pensiero giuridico moderno.

Nè sembra possibile tacere un altro problema ugualmente presente alla coscienza nazionale ma che, sebbene per altri motivi, resta estraneo alla materia oggetto del presente disegno di legge.

Intendiamo riferirci al problema delle sentenze penali emesse dalle autorità militari straniere nell'immediato dopoguerra nei confronti di cittadini italiani per i quali fino ad oggi non hanno spiegato efficacia, ai fini della riduzione della pena o ai fini della estinzione del reato, i provvedimenti di indulto e di amnistia fin qui emanati.

Si tratta di problema politico ed umano che va posto e considerato oltre che sotto lo aspetto del prestigio nazionale, sotto quello dell'obbiettiva giustizia fra tutti i cittadini italiani.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È compito del Governo rimuovere gli ostacoli di ordine internazionale che impediscono al Parlamento nazionale di estendere i provvedimenti di clemenza ai casi decisi dall'autorità civile e militare straniera. E sembra essere ormai maturo il tempo per pervenire all'abolizione della legislazione eccezionale e risolvere, radicalmente, il problema delle condanne di natura politica e delle sanzioni disciplinari, infitte nel clima dell'immediato dopoguerra.

Il presente disegno di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione contempla i delitti di competenza pretoria, i reati militari punibili fino a tre anni, i reati elettorali di stampa e fallimentari, nonché le violazioni penali di disposizione di legge in materia finanziaria tributaria.

L'indulto è limitato per le pene detentive ad anni tre e per quelle pecuniarie a lire 100 mila.

Il beneficio, unitamente ai precedenti condoni, è esteso anche ai latitanti politici condannati per fatti commessi entro il 30 aprile 1945. Si è tenuto presente che un provvedimento di clemenza, diretto a ricordare il quarantennale della vittoria non poteva non con-

templare fatti penalmente rilevanti quali quelli relativi alla disciplina militare, nonché alla disciplina della stampa, delle elezioni, delle procedure fallimentari, trattandosi di fatti quasi sempre scarsamente considerati ai fini dell'amnistia e dell'indulto sebbene siano, per propria posizione nel quadro degli indirizzi politici, facilmente influenzabili e caratterizzabili per riflessi di azione politica.

Per quanto riflette le violazioni di norme penali in materia finanziaria e tributaria, si è ritenuto opportuno accogliere il criterio, ormai tradizionale, che condiziona l'applicazione del beneficio all'adempimento degli obblighi relativi entro un congruo termine dall'applicazione dell'atto di clemenza.

Quanto al criterio di determinazione della pena edittale, nell'articolo 5 si è stabilito che la sola aggravante della recidiva influisca sul massimo di applicazione della pena mentre le diminuenti operano in senso contrario ai fini della determinazione della pena in concreto per l'applicazione dell'amnistia.

Si ha piena fiducia che il provvedimento, ispirato dalla opportunità di esaltare avvenimenti fausti della storia nazionale, per il suo contenuto politico-morale e per la sua indubbia portata di ordine morale, meriti la vostra piena approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati commessi entro il 4 novembre 1958 per i quali il Codice penale commina una pena detentiva, sola o congiunta a quelle pecuniarie od accessorie, non superiore nel massimo ad anni tre oppure una pena pecuniaria;

b) per i reati previsti dalle norme penali per le elezioni amministrative e politiche;

c) per i reati commessi a mezzo della stampa o di altri strumenti di diffusione del pensiero;

d) per i reati previsti nelle leggi penali militari punibili con pena detentiva non superiore nel massimo di anni tre;

e) per i reati relativi alle procedure fallimentari;

f) per i reati previsti dalle leggi relative alla costruzione di case di abitazione in zone sismiche;

g) per tutte le violazioni penali di disposizione di legge in materia di disciplina dei prezzi, di illegittima richiesta di contribuzione e messa in esazione di tributi o contributi legalmente dovuti, nonché quelle di carattere finanziario relative al pagamento delle imposte, tasse ed altri tributi, inclusi i casi di omissione di dichiarazione di contenuto tributario nonché di norme sui monopoli e sulle privative fiscali e sulle assicurazioni di lavoro sociali ed obbligatorie.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato ed emanare provvedimenti di indulto con il quale siano condonate le pene detentive non superiori a tre anni e di altrettanto diminuite

le pene superiori e le pene pecuniarie fino a lire 100.000.

Nei confronti di coloro che siano stati condannati per fatti relativi allo stato di guerra commessi entro il 30 aprile 1945, si applicherà, anche se latitanti, il beneficio del presente provvedimento nonchè di tutti i provvedimenti anteriori dai quali fossero decaduti.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a stabilire:

a) che sono esclusi dai benefici dell'amnistia e dell'indulto coloro che all'epoca del commesso reato avessero riportato due condanne per delitti a pena detentiva in misura complessiva superiore ad anni tre, oppure tre o più condanne per delitti;

b) che tuttavia non si tiene conto delle condanne relative a reati dichiarati estinti per l'applicazione di precedenti amnistie nè di quelle per cui siasi verificata riabilitazione.

Art. 4.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a stabilire che per tutti i reati commessi *sub* lettera g) dell'articolo 10, la concessione dell'amnistia è subordinata all'adempimento dei relativi obblighi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale senza altri aggravamenti o penalità.

Art. 5.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla sola recidiva allorquando

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concorrano entrambe le circostanze previste dai numeri 1 e 2 dell'articolo 99 del Codice di procedura penale; resta esclusa la recidiva fra delitti e contravvenzioni;

c) si tiene conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione delle circostanze generiche di cui all'articolo 62-*bis* del Codice penale.

Art. 6.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire che resta fermo il divieto indicato nell'articolo 152 ultimo comma del Codice penale limitatamente ai delinquenti abituali o per tendenza.